

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

La disciplina della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili



a cura della
Direzione Relazioni Industriali

INDICE

LEGGE N. 56/2024: LA PATENTE A CREDITI (DOCUMENTI ANCE DEL 30 APRILE 2024)	3
DOCUMENTO DI COMMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA PATENTE A CREDITI ELABORATO DA CONFINDUSTRIA E ANCE	6
DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 132 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”	17
INL, CIRC. N. 4/2024: PRIME INDICAZIONI	22
LE FAQ DELL’INL IN MATERIA DI PATENTE A CREDITI	32
TESTO DELL’ART. 27 DEL D. LGS. N. 81/2008	36
TESTO DEL DM N. 132/2024	38
TESTO DELLA CIRCOLARE INL N. 4/2024	49
SLIDES	62

LEGGE N. 56/2024: LA PATENTE A CREDITI (documenti ANCE del 30 aprile 2024)

Si riporta di seguito l'illustrazione della nuova disciplina della patente a crediti, così come modificata dalla legge di conversione in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per gli opportuni approfondimenti sul tema, si rinvia alla Nota di commento elaborata da Confindustria e ANCE.

Nuovo art. 27, d.lgs. n. 81/2008 (TUSL)

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Ambito di applicazione	A decorrere dal 1° ottobre 2024, è previsto il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La legge di conversione ha disciplinato altresì le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine, mentre, nel caso di Stato non appartenente all'UE, il documento equivalente deve essere riconosciuto secondo la legge italiana. L'esclusione dalla disciplina è ora prevista per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Modifiche all'art. 90, TUSL	Resta ferma la disposizione che modifica il comma 9, art. 90, TUSL, secondo cui il committente verifica il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell'attestazione di qualificazione SOA. La legge di conversione prevede, per le imprese estere, la verifica del documento equivalente da parte del committente. Rimangono invariate le altre modifiche che il D.L. n. 19/2024 ha apportato all'art. 90, TUSL.
Requisiti per il rilascio	La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'elenco dei requisiti per il rilascio della patente è stato modificato nel corso dell'iter di conversione del D.L. n. 19/2024. In particolare, si segnala che la formazione non è più riferita al solo art. 37, TUSL, e che è richiesta l'avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla legge. Si riportano di seguito i requisiti come modificati dalla legge di conversione: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle at-

	tività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti sopra riportati. Tale dichiarazione viene accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare, illustrato nel prosieguo.
Punteggio iniziale	La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Decurtazione dei crediti	La legge di conversione ha introdotto l'allegato I-bis che individua i casi e le misure per operare le decurtazioni dei crediti. Tali decurtazioni sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive. I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso, la legge di conversione ha previsto che il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione è consentito quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. Resta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, TUSL.
Sospensione in via cautelare	L'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni da derivi la morte del lavoratore o un'invalidità permanente, assoluta o parziale. È ammesso il ricorso avverso il provvedimento di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, TUSL.
Sanzioni	In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano: – una sanzione amministrativa modificata dalla legge di conversione in misura pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, TUSL; – l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi. Le medesime sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

**Informazioni e
monitoraggio della
patente**

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8, TUSL.

L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro 12 mesi dall'entrata in vigore della patente stessa (1° ottobre 2024) e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei richiamati decreti ministeriali.

**Estensione della
disciplina della patente ad
altri ambiti di attività**

L'applicazione della disciplina della patente può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Allegato I-bis

L'allegato I-bis individua 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente.

Per ciascuna violazione è stato individuato il relativo numero di crediti che saranno decurtati.

DOCUMENTO DI COMMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA PATENTE A CREDITI ELABORATO DA CONFINDUSTRIA E ANCE

Il sistema predisposto dal Ministero del lavoro prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, entri in vigore un sistema di patente a crediti che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge e adottate con provvedimento definitivo. In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l'impresa – salva la possibilità di terminare comunque l'esecuzione dell'appalto eseguito per oltre una certa percentuale – perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni. Dall'obbligo della patente a crediti sono escluse sia le aziende in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Durante il confronto, a partire dal primo incontro del 26 febbraio 2024, Confindustria e Ance hanno richiesto, *in primis*, che il provvedimento avesse una funzione di reale qualificazione dell'impresa e non una funzione meramente sanzionatoria; che consentisse di assicurare una adeguata valorizzazione delle imprese attente alla sicurezza sul lavoro; che differenziasse le imprese in relazione alla dimensione e alla storicità delle stesse; che garantisse la possibilità di regolarizzare la posizione per evitare la decurtazione dei punti; che fosse assicurata la decurtazione solamente di fronte a provvedimenti sanzionatori definitivi.

Il testo attuale presenta notevoli differenze rispetto al decreto-legge in corso di conversione in legge. In allegato il testo del DL 19/2024 confrontato con la riformulazione al 12 aprile 2024, comprensivo del nuovo allegato I-bis, contenente le condizioni per la decurtazione dei punti e la relativa misura.

Premessa

Con il fine di incrementare il contrasto al lavoro sommerso e potenziare l'efficacia dell'azione di vigilanza in materia di salute e sicurezza, il legislatore sostituisce integralmente l'art. 27 del Dlgs 81/2008, che delineava i principi del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

In origine, la norma prevedeva che la disciplina della qualificazione fosse rimessa ad un DPR adottato sulla base di criteri elaborati dalla Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. g) Dlgs 81/2008) e nel quale dovevano essere indicati sia i settori interessati sia i criteri della qualificazione, anche con riferimento all'applicazione di standard contrattuali ed organizzativi. Tale compito attribuito alla Commissione consultiva permanente deve ormai ritenersi non più operante.

Uno specifico sistema era, poi, declinato per il settore dell'edilizia, attraverso l'adozione e diffusione (secondo termini e condizioni individuati con un apposito DPR) di uno strumento che consentisse la continua verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti. Tale strumento doveva operare per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misurasse tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni determinava, secondo quella previsione di legge, l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Si prevedeva, inoltre, che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione generale costituisse elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Erano fatte espressamente salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal Dlgs n. 163/2006.

Con la radicale modifica oggi proposta, il legislatore introduce un unico e differente sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introducendo un titolo abilitante, obbligatorio per le imprese (tutte, senza distinzione alcuna per settore d'attività o dimensione) e lavoratori autonomi, per poter operare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Uno strumento di qualificazione dell'impresa –condivisibile se realmente coerente con una logica premiante e non meramente sanzionatoria – avrebbe dovuto valorizzare la qualità dell'impresa, incentivando il rispetto della normativa ed il possesso di requisiti qualificanti per una maggiore sicurezza nell'ambito dei cantieri, date le peculiarità dei rischi ivi presenti.

Al contrario, la regolazione dello strumento adottata dal legislatore non appare adeguata alla finalità proposta e presenta rilevanti criticità. In particolare, rischia di risultare impropriamente afflittiva per le imprese più strutturate ed in regola, stabilmente presenti nel mercato, e potenzialmente irrilevante per aziende che operano per brevi periodi e senza il rispetto della normativa, in particolare nell'ambito dei lavori privati.

Il confronto in sede ministeriale e la possibilità di presentare emendamenti in sede parlamentare hanno consentito di affrontare alcune tematiche di fondo, ottenendo alcuni risultati migliorativi, pur se in un quadro ancora complessivamente critico.

In particolare, attraverso la espressa declinazione del concetto di "sanzione definitiva" è stato consolidato il principio, fortemente auspicato da Confindustria e Ance, dell'interesse prevalente alla regolarizzazione rispetto alla sanzione.

Nella materia della sicurezza sul lavoro, infatti, *"l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale"* (Corte cost., Sent. n. 19/1998). Questo è il lume costituzionale al quale ogni sistema sanzionatorio dev'essere orientato: la perdita della possibilità di svolgere attività d'impresa rappresenta evidentemente una sanzione, di particolare rilevanza, vista la tutela costituzionale della libertà d'impresa, per cui occorre introdurre una misura che, come per il DURC, garantisca in via prioritaria la regolarizzazione.

Solamente la presenza di una pronuncia definitiva comporterà, quindi, la decurtazione del punteggio, escludendo che possa rilevare la semplice violazione.

In secondo luogo, è stata accolta la richiesta di distinguere il punteggio iniziale, valorizzando sensibilmente alcuni elementi di qualità. Questo aspetto è stato rinviato ad un decreto e probabilmente potrà riguardare, ad esempio, la dimensione aziendale, la continuità della presenza nel mercato, l'impegno in materia di salute e sicurezza. In questo modo, si auspica la necessaria differenziazione tra l'impresa di qualità e quella improvvisata.

Questi, ed altri, elementi saranno definiti da appositi decreti ministeriali.

* * * * *

I. Ambito applicativo (comma 1). Rispetto al testo originario del Dlgs 81/2008, viene eliminata la distinzione tra sistema generale di qualificazione e sistema speciale dell'edilizia: si prevede un unico modello tramite il riconoscimento di crediti che riguarda esclusivamente le *"imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili"*, come definiti all'art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008 (*"qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X"*).

Il principale elemento innovativo è il riferimento a tutte le imprese o lavoratori autonomi *"che operano nei cantieri temporanei o mobili"*. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all'allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (si tratta, quindi, ad es., installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, etc.).

L'estensione ha, evidentemente, una sua precisa *ratio*: la realtà del cantiere ha una sua rischiosità (per le lavorazioni svolte, per lo stato dei luoghi, per le interferenze, etc.) che incide egualmente su tutti coloro che partecipano alla esecuzione dell'opera, a prescindere dall'attività esercitata.

Restano esclusi coloro che effettuano *"mere forniture"* o prestazioni di natura intellettuale.

Per quanto riguarda il concetto di *"mera fornitura"* si reputa di poter richiamare la circolare del Ministero del lavoro 4 del 28 febbraio 2007, secondo la quale sono tali le attività che *"non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori"*, la lettera circolare del Ministero del lavoro 10 febbraio 2011, n. 3328 e, da ultimo, la nota n. 1753 dell'11 agosto 2020 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La limitazione consegue alla richiesta di non estendere lo strumento alle imprese non coinvolte operativamente nei rischi del cantiere.

Dalla esclusione dell'attività di mera fornitura dovrebbe dedursi che, ad esempio, l'infortunio occorso in occasione di una mera fornitura non rileva ai fini dell'applicazione della decurtazione del punteggio anche laddove, in altro cantiere, la stessa impresa svolgesse attività soggetta alla patente a crediti. Come anche il fatto che la perdita del punteggio minimo non impedisca lo svolgimento di attività di mera fornitura.

La patente a crediti riguarda anche le **imprese stabilite all'estero**: in questo caso, viene riconosciuto l'eventuale documento analogo posseduto in base alla legislazione nazionale e (nel caso di Paese non appartenente all'Unione Europea) valido in Italia a condizioni di reciprocità.

Per definire il campo soggettivo di applicazione va evidenziato che **(comma 15) non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC) "in classifica pari o superiore alla III"**.

In origine, la precisazione relativa alla classifica non era presente. La classificazione, di per sé, fa riferimento esclu-

sivamente a livelli di importo dell'appalto ai quali l'operatore economico è abilitato a partecipare (le classifiche III e superiori prevedono importi che partono da 1.033.000 €). Va osservato, tuttavia, che, a partire dalla classifica III, l'art. 16 dell'allegato II.12 richiama il requisito fissato dall'art. 100, comma 5, lett. c), ossia il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

Per quanto riguarda possibili **estensioni dell'ambito di applicazione dello strumento della patente**, la legge (**comma 14**) rinvia ad un decreto ministeriale: in precedenza, l'estensione era condizionata all'esistenza di un accordo tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, mentre, nel testo definitivo, è prevista la sola audizione delle parti sociali.

II. Requisiti (comma 1, lettere a-f). Per il rilascio da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è necessario autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi *“di cui al presente decreto”* (in precedenza, la norma faceva riferimento al solo art. 37 del Dlgs 81/2008, ambito ora esteso a tutte le ipotesi di formazione contenute nel Dlgs 81/2008);
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti). Va notato che mentre il DURC ed il documento unico di regolarità fiscale (DURF) riguardano l'intera impresa, il DVR è elaborato dal “datore di lavoro” ai sensi del DLgs. n.81/08, pertanto, l'impresa con più unità produttive, potrebbe avere più DVR - Cfr Cass., 17 marzo 2022, n. 9028. Il riferimento, quindi, non potrà essere “l'impresa” nel suo complesso: su questo aspetto occorreranno chiarimenti;
- e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (cd. DURF, di cui all'art.17-bis del D.lgs 241/1997), nei casi previsti dalla normativa vigente. Sul punto occorre chiarire se il possesso del DURF sia necessario solo nelle ipotesi in cui, all'atto della richiesta della patente, si ricada nelle fattispecie normativamente disciplinate dal citato art.17-bis del D.lgs 241/1997, ossia qualora siano in essere contratti di appalto di ammontare superiore a 200.000 euro, caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. Ad oggi, infatti, solo questo rappresenta un “caso previsto dalla normativa vigente” nel quale è necessaria l'acquisizione del documento di regolarità fiscale.
- f) l'avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti). Anche in questo caso vale l'osservazione di cui sopra sul DVR; per cui si fa presente che nell'impresa, laddove ad esempio vi siano più unità produttive, potrebbe non esservi un unico RSPP.

Su questi requisiti, alla luce di quanto detto, auspicabilmente interverranno chiarimenti dell'INL.

Le modalità di presentazione della domanda, la definizione dei contenuti informativi della patente, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati in un apposito decreto ministeriale (**comma 3**).

Il provvedimento introduce lo strumento della **autocertificazione (comma 2)**. È una modifica sostanziale: sebbene finalizzata a semplificare il rilascio del titolo (escludendo la materiale consegna della documentazione), in realtà connota diversamente l'illecito. Mentre nel caso di presentazione di documentazione non valida o falsa, la condotta dell'istante è tendenzialmente dolosa (volta ad acquisire il titolo nonostante l'assenza dei requisiti), nel caso di autocertificazione è sufficiente la colpa (dichiarazione non veritiera)¹.

L'autocertificazione, tuttavia, pone altre questioni delicate, tra le quali l'individuazione del soggetto che effettua l'autocertificazione. Nel testo del decreto-legge si faceva riferimento al *“responsabile legale dell'impresa”*, oggi non più presente. Se il soggetto legittimato sarà il legale rappresentante dell'impresa (non necessariamente coincidente con il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08), egli dovrebbe assumere la responsabilità delle eventuali diverse unità produttive autonome dell'impresa (eventualmente caratterizzate da DVR diversi e plurime nomine di RSPP). Se dovesse essere, invece, il datore di lavoro, l'oggetto della autocertificazione non potrebbe che essere circoscritto all'ambito dei poteri decisorii e gestori di quel datore di lavoro.

¹ T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23/07/2020, n. 8622; T.A.R. Veneto, Sez. I, 18/09/2017, n. 832; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13/12/2016, n. 12433; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II 04/01/2016, n. 33.

La patente è **revocata in caso di dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra richiamati, accertata in sede di **controllo successivo al rilascio (comma 4)**. Sarà quindi essenziale comprendere i presupposti della revoca attraverso auspicabili precisazioni da parte del Ministero del lavoro o dell'Ispettorato nazionale. La dichiarazione, infatti, non può che riguardare il momento di presentazione della richiesta di rilascio, restando irrilevanti le vicende successive (es. mancato mantenimento dei requisiti per il rilascio). Da notare che manca una norma che dispone espressamente il mancato rilascio della patente a seguito della verifica della assenza dei requisiti dichiarati in modo non veritiero: quindi, sembrerebbe che la patente sarà sempre concessa, pressoché automaticamente, salva revoca in caso di verifica successiva.

È fondamentale, quindi, il controllo della documentazione al momento della richiesta (in particolare, ad es., del requisito della avvenuta formazione ovvero della validità dei documenti di regolarità contributiva e fiscale). Anche su questi aspetti il Ministero ha preannunciato interventi di chiarimento.

Occorre, quindi, prestare una particolare attenzione all'esattezza della dichiarazione per due ordini di motivi: in primo luogo, in quanto non veritiera, non appare sanabile; in secondo luogo, perché la ulteriore richiesta di patente potrà essere formulata solamente dopo 12 mesi dalla precedente, precludendo, quindi, l'attività economica (nei cantieri) in questo rilevante lasso temporale.

Una volta presentata la domanda, il tempo necessario per il rilascio non può andare a detrimento del richiedente, per cui, nelle more, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività nei cantieri temporanei o mobili.

È anche previsto che l'Ispettorato stesso possa negare (si ritiene, motivatamente) tale possibilità: in assenza di ulteriori indicazioni normative, anche in questo caso il rinvio a successivi chiarimenti appare necessario.

III. Punteggio iniziale e recupero del credito decurtato (comma 5). La patente ha un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare se tale punteggio resta, nonostante le eventuali decurtazioni, pari o superiore a quindici crediti (*disposizione ripetuta nel comma 10*).

Confindustria e Ance hanno chiesto che, in una logica di qualificazione delle imprese e di coerenza rispetto alle differenti situazioni, il punteggio iniziale possa essere differenziato. Per un verso, infatti, è necessario valorizzare aspetti che denotano la qualità dell'impresa: ad esempio, la costante presenza sul mercato per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'essere destinatarie di finanziamenti Inail per la prevenzione. Per altro verso, è necessario porre tutte le imprese in condizioni sostanzialmente analoghe sulla base della dimensione aziendale: un'impresa che occupa centinaia di lavoratori sul territorio nazionale rischia di perdere un maggior numero di punti rispetto all'azienda monolocalizzata che occupa un numero inferiore di lavoratori.

La medesima logica di qualificazione deve auspicabilmente animare il recupero del punteggio perso, consentendo di valorizzare gli interventi prevenzionali (es. formazione, adozione di sistemi o modelli di organizzazione e gestione, etc.).

Un decreto del Ministero del lavoro disciplinerà questi aspetti, in origine parzialmente declinati già nel testo del decreto legge.

Sarà importante chiarire se l'attività di qualificazione possa portare alla acquisizione di punteggio aggiuntivo a prescindere dal recupero del punteggio decurtato: se, cioè, un'impresa potrà adottare le misure previste in termini di qualificazione ulteriore (anche senza aver mai subito una decurtazione) ovvero se – ipotesi da ritenersi non in linea con la logica della qualificazione perché meramente reintegratoria – la decurtazione costituisce il presupposto giuridico per l'adozione dei rimedi indicati dal decreto.

IV. Vicende del punteggio (comma 6). Il punteggio iniziale è destinato ad essere incrementato (comma 5) o ridotto. Il tema delle decurtazioni è, evidentemente, centrale. Esse sono legate alle *“risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto”*.

La prima osservazione riguarda il soggetto al quale sono riferite le responsabilità accertate con provvedimento definitivo: il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti. Le tre diverse figure vengono poste sul medesimo piano, rendendo ancor più cogente la necessità, da un lato, di distinguere con chiarezza ruoli e obblighi (per evitare improprie attribuzioni di responsabilità) e, dall'altro, di responsabilizzare con ancora maggior forza queste figure. Si ricorda che, da ultimo, il preposto ha visto notevolmente rivista la sua funzione di controllo e orientamento e, conseguentemente, le sue responsabilità.

I lavoratori non sono presi in considerazione, nonostante si ritenga che il rafforzamento della cultura della sicurezza richieda una loro responsabilizzazione, al pari delle imprese. Spesso nelle situazioni in cui si verificano infortuni, il mancato rispetto della normativa anche da parte dei lavoratori, può costituire una delle cause dell'infortunio stesso (a prescindere dal fatto che si tratti di comportamenti abnormi o meno).

Il fatto che dirigenti e preposti possano concorrere, con le proprie azioni, a mettere a rischio la conservazione del punteggio pone delicate riflessioni anche in ordine ai profili di responsabilità disciplinare, dal momento che tale comportamento può incidere negativamente sulla stessa vita dell'impresa (la perdita del punteggio minimo decreta l'impossibilità di operare nei cantieri).

Il secondo rilievo riguarda le fattispecie che il legislatore pone a presupposto per la decurtazione dei punti. Si tratta, come meglio si descriverà nell'allegato, sia di violazioni riferibili a comportamenti propri delle tre figure sopra indicate sia di eventi infortunistici più o meno gravi. Mentre nel primo caso viene assicurata la tassatività dei presupposti (come richiesto da Confindustria e Ance), nella seconda ipotesi il richiamo generico all'infortunio "*occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto*" apre a qualsiasi violazione causalmente correlata all'infortunio, coinvolgendo anche la figura del lavoratore.

In quest'ultimo caso, sarà fondamentale la prova della mancanza di violazioni a carico di datore di lavoro, dirigente e preposto, ciascuno per le proprie, distinte, attribuzioni (decisione e spesa, organizzazione e vigilanza). Altrettanto fondamentale sarà l'adozione di un quadro organizzativo formale (ovviamente, coerente con quello sostanziale) volto a prevenire condotte di questo tipo e, in secondo luogo, a dare palese evidenza dell'assolvimento agli obblighi. In particolare, l'azione di vigilanza del preposto assumerà un ruolo decisivo, rendendo ancor più rilevante un sistema che dimostri oggettivamente e documentalmente la piena osservanza dell'obbligo di vigilanza.

In terzo luogo, il legislatore mitiga l'ipotesi in cui "*nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni*": si prevede, infatti, che la decurtazione complessiva non possa eccedere il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave.

V. La nozione di provvedimento definitivo (comma 7). La condizione principale ai fini della decurtazione è l'adozione di "*provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto*".

È uno dei passaggi essenziali della norma, in quanto i presupposti per la perdita del punteggio assumono un'importanza determinante ai fini della continuità dell'attività imprenditoriale (oltre che della legittimità della decurtazione).

Innanzitutto, il tema del "*provvedimento definitivo*": Confindustria e Ance hanno chiesto ripetutamente che fosse chiarito il concetto e che fosse introdotta una ipotesi di "*invito a regolarizzare*" prima di decurtare il punteggio.

Da un lato, infatti, il concetto di definitività è essenziale per comprendere e prevedere le condizioni di applicabilità delle sanzioni; dall'altro, l'invito a regolarizzare risponde al principio generale e di ordine costituzionale in precedenza richiamato secondo il quale "*l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale*" (Corte cost., 19/1998).

La norma, confermando la bontà di tale istanza, ha precisato il concetto di definitività: "*sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive*".

Per le sentenze passate in giudicato non vi sono rilevanti dubbi: "*s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione*" (art. 324 cpc). Quindi ciò che rileva non sono né la violazione né la sua contestazione ma il giudizio finale in ordine alla responsabilità del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Piuttosto, occorrerà ancora precisare che per "*sentenze passate in giudicato*" deve intendersi esclusivamente quelle di condanna, con esclusione di ogni altra ipotesi (ad es., prescrizione).

Per l'ordinanza-ingiunzione (L. 689/1981, art. 18), la definitività è riferita alla decadenza dalla possibilità di proporre opposizione ai sensi del Dlgs 150/2011, art. 6.

Come si può notare, non viene richiamata la prescrizione obbligatoria (Dlgs n. 758/1994, art. 20), di particolare rilevanza nella materia della sicurezza sul lavoro, trattandosi di un provvedimento relativo alle violazioni previste dal Dlgs 81/2008 che comportano una contravvenzione per i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda (art. 301 Dlgs 81/2008).

In questi casi, a seguito della prescrizione obbligatoria possono aversi due esiti: la regolarizzazione, con conseguente estinzione della contravvenzione; la prosecuzione del contenzioso giudiziario per effetto della mancata regolarizzazione.

Nel primo caso, quindi, manca un provvedimento definitivo. Nella seconda ipotesi, l'elemento della definitività si sposta sull'accertamento giudiziale.

La decurtazione del punteggio, pertanto, non opera per il sol fatto della contestazione della violazione.

La mancata previsione, tra le ipotesi di provvedimento definitivo, della prescrizione obbligatoria fa venir meno anche l'esigenza dell'invito a regolarizzare, che può essere equiparato, quanto agli effetti, alla prescrizione obbligatoria.

Nell'elenco delle "violazioni" che possono fondare la decurtazione del punteggio manca il rinvio alla specifica norma

che individua la sanzione, per cui, ad oggi, appare ancora complesso rilevare le ipotesi nelle quali è prevista la prescrizione obbligatoria.

Fanno, infatti, eccezione – in quanto non possono essere oggetto di prescrizione obbligatoria – le violazioni colpite con la sanzione esclusiva dell'arresto (es. mancata valutazione del rischio da parte delle aziende che svolgono una delle attività disciplinate dal Titolo IV, mancata nomina del RSPP in alcuni dei casi previsti dall'art. 31 Dlgs 81/2008) e quelle in cui è presente un infortunio, legato al giudizio penale definitivo della imputazione.

Il provvedimento definitivo deve essere comunicato all'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 9), entro trenta giorni, dall'amministrazione che l'ha emanato. Quindi, la magistratura dovrà comunicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato, la sentenza di condanna. L'amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dovrà verificare che al provvedimento non sia stata formulata opposizione e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per fare opposizione, dovrà comunicare il dato all'Ispettorato.

Il termine non è perentorio né sono previste "sanzioni" per il ritardo o l'omissione. E tuttavia la comunicazione del dato assume notevole rilevanza in quanto, laddove dalla stessa derivi il superamento del livello minimo di 15 punti (che preclude l'attività nei cantieri), l'azienda, ad esempio, potrà attivare i meccanismi per il recupero del punteggio e sarà messa in grado di sapere se può partecipare all'appalto o concorrere alle procedure di gara o acquisire un nuovo lavoro privato.

Va ricordato, infatti, che la patente ha portata nazionale e le imprese multilocalizzate o che, comunque, sono contemporaneamente impegnate in più appalti che comportano attività in cantieri edili, devono considerare quanto avviene in ciascuna realtà.

Non è, poi, neanche chiaro il termine esatto entro il quale l'Ispettorato deve comunicare la perdita del punteggio all'impresa.

VI. Sospensione cautelare della patente (comma 8). La patente in corso di validità può essere cautelativamente sospesa dall'Ispettorato nazionale del lavoro *"se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale"*. Si tratta evidentemente di una facoltà, legata a finalità cautelari, i cui presupposti ed il cui procedimento di adozione non sono previsti direttamente dalla legge ma sono rimessi ad un decreto ministeriale (comma 3).

La norma non precisa espressamente le conseguenze giuridiche della sospensione cautelare, con gravissimi e sproporzionati effetti diretti ed immediati in tutti i cantieri in cui l'impresa operi a livello nazionale. Si auspica che il decreto richiamato dalla norma chiarisca adeguatamente tale aspetto, individuando presupposti per l'adozione del provvedimento coerenti con la gravità degli effetti della sospensione o circoscrivendo il perimetro applicativo di quest'ultima.

L'evento infortunistico deve essersi verificato *"nei cantieri"*: si ritiene, quindi, che l'evento occorso fisicamente in un luogo differente dal cantiere non possa rilevare ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione. Avverso il provvedimento della sospensione è espressamente prevista la possibilità di ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Dlgs 81/2008.

Secondo quella disposizione, il ricorso deve essere fatto entro 30 giorni all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Si segnala la particolarità di un ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro avverso un provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

VII. La perdita del punteggio minimo (comma 10). Conseguente alla decurtazione del punteggio oltre il livello minimo di 15 crediti è la *"impossibilità di operare"* nei cantieri temporanei o mobili. La disposizione fa riferimento ad una preclusione dai contorni poco definiti.

Si pensi, ad esempio, al caso di una impresa che operi in più cantieri contemporaneamente con ruoli diversi: in un cantiere svolge il ruolo di impresa affidataria ed in un altro il ruolo di impresa esecutrice.

Restano comunque da chiarire le conseguenze del venir meno, a causa della perdita della patente, della figura dell'affidataria sia con riguardo al suo obbligo di vigilanza in materia di sicurezza, nonché con riguardo alle conseguenze nei confronti di tutte le imprese che con questa operano sia nel cantiere oggetto della violazione, sia in altri cantieri.

Il provvedimento di conversione ha previsto, nelle ipotesi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

La disposizione in commento cita solamente i contratti di appalto e subappalto.

È evidente che una relazione contrattuale per la esecuzione di opere all'interno di un cantiere può assumere diverse forme: fornitura con posa in opera, somministrazione, prestazione d'opera, nolo a caldo, etc.

Ci si domanda, quindi, se la possibilità di continuazione concerna esclusivamente i contratti di appalto e subappalto o anche gli altri: anche su questo punto, occorreranno chiarimenti ministeriali.

Altrettanto fondamentale sarà comprendere, dal previsto decreto ministeriale, se il ricorso agli strumenti di qualificazione (ad es. formazione aggiuntiva, adozione di modelli di organizzazione, etc.) potrà avvenire a prescindere dal recupero del punteggio minimo (quindi avendo solamente finalità di recupero) ovvero, come sarebbe più opportuno e rispondente al concetto di qualificazione, anche per autonome azioni in termini di investimenti in materia di prevenzione e, se vi sarà un tetto massimo al punteggio.

Con riferimento all'ipotesi della continuazione dell'appalto o subappalto laddove *“i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto”*, il rapporto tra parte attuata e valore contrattuale riguarderà i singoli contratti di appalto o subappalto. Pertanto, in base al tenore letterale della disposizione, in caso di subappalto, il 30% sembrerebbe riferito a tale contratto e non a quello principale di appalto.

La norma prevede espressamente (*“è consentito”*), la prosecuzione dei lavori in presenza della condizione di cui sopra.

VIII. Regime sanzionatorio per le aziende che operano in cantiere senza patente o con patente dotata di un punteggio inferiore ai 15 punti (comma 1). È una delle disposizioni di maggior rilievo della intera norma in quanto, come sempre, è dalle sanzioni che spesso si può cogliere la reale portata della norma.

Il lavoro senza patente o con patente dotata di un numero di punti inferiore a 15 impedisce di *“operare nei cantieri”* e si punisce questa evenienza con una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.

La patente, così come disciplinata, non costituisce uno strumento efficace ai fini della qualificazione delle imprese che operano nei cantieri. Non permetterà, infatti, di scovare quei numerosi *“cantieri invisibili”*, che sfuggono ai controlli ispettivi, cantieri in cui imprese *“spregiudicate”* continueranno a operare al di fuori della legalità.

Infatti, tali imprese, colte senza patente, potrebbero richiederne immediatamente il rilascio (potendo operare nelle more), mentre, nel caso di punteggio insufficiente, potrebbero adottare una misura compensativa per il recupero del punteggio, secondo quanto sarà indicato dal decreto ministeriale richiamato nel **comma 5**.

Inoltre, l'operatività in cantiere è espressamente consentita (**comma 2**) nelle more del rilascio della patente salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro; occorrerà vedere se il decreto ministeriale consentirà, nel momento in cui l'azienda ha attivato la misura compensativa (es., avviato la formazione, avviato il processo di adozione di un modello di organizzazione e gestione, etc.), di operare nelle more della conclusione del percorso di recupero del punteggio (nella medesima logica adottata dall'ispettorato nazionale per la revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 14 nella circolare 4 del 9 dicembre 2021).

Quanto alla sanzione, per lo svolgimento di attività senza patente o con patente con punteggio inferiore ai 15 punti, essa è legata al valore dell'appalto (nel DL 19/2024 era prevista una sanzione amministrativa da 6000 a 12000 euro), con un minimo di 6.000 euro.

Alla sanzione non si applica la procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione prevista dall'art. 301bis del Dlgs 81/2008. Questo vuol dire che, per estinguere la sanzione, non sarà possibile il pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Alla sanzione amministrativa si aggiunge quella, particolarmente rilevante, della *“esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi”*.

IX. Disposizioni finali. L'intera struttura della patente a crediti riposa sulla adozione di un sistema informativo adeguato che possa registrare le vicende del punteggio, aspetto del quale si è già evidenziata l'importanza. Tale sistema, è stato individuato (**comma 12**) nel Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Nel portale richiamato confluiscono *“le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza”*.

Probabilmente, al fine di integrare nei dati anche quelli provenienti dalla vigilanza condotta dalle Regioni in materia di salute e sicurezza, si prevede che i dati del Portale sono integrati da *“ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”*, ossia il cd SINP (art. 8 Dlgs 81/2008). Le Regioni avevano chiesto l'accesso al Portale, rilevando che, in caso contrario, il mancato accesso a tali informazioni avrebbe comportato l'impossibilità di accertamento da parte delle ASL.

Il funzionamento del complesso meccanismo introdotto dal legislatore sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel corso del primo anno di attività (quindi a decorrere dal 1° ottobre 2024), per aggiornare eventualmente i decreti attuativi che saranno nel frattempo emanati (previsti nei **commi 3 e 5**).

X. Il controllo della patente (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008). Il legislatore ha introdotto anche un meccanismo per il controllo del possesso della patente nell'ambito del cantiere. Integrando le previsioni relative alle verifiche poste in carico al committente o al responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008), si prevede, infatti, che questi **(lett. b-bis)** verifichino *“il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA”*.

Va notato che il controllo è riferito esclusivamente alle *“imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi”* che operano nell'ambito di un cantiere. Restano, quindi, escluse dal controllo del possesso della patente, le imprese che non possono definirsi esecutrici, ossia quelle che non eseguono i lavori edili o di ingegneria civili elencati nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/08.

Si tratta di una incongruenza, vista la logica omnicomprensiva del provvedimento relativo alla patente a crediti.

XI. L'allegato I-bis.

I presupposti per l'applicazione della decurtazione sono riportati nell'allegato **I-bis**.

In prima battuta, occorre formulare alcune osservazioni di fondo:

- parte dei presupposti per la decurtazione corrispondono ai contenuti dell'allegato I, che contiene le violazioni da cui scaturisce il provvedimento della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 81/2008: occorre, quindi, porli a confronto, anche per cogliere possibili letture da parte dell'Ispettorato del lavoro;
- parte dei presupposti non sono direttamente afferenti al D.Lgs. 81/2008;
- alcune condizioni non fanno riferimento a violazioni ma le richiamano in modo indeterminato e si legano alle relative conseguenze (infortuni).

In secondo luogo, poiché il legislatore non indica specificamente la norma di riferimento che contiene la sanzione, occorre svolgere un'attività ricognitiva, posto che dalla sanzione comminata dipende l'applicabilità della prescrizione obbligatoria o meno, aspetto dal quale discende l'individuazione del provvedimento definitivo quale presupposto per l'adozione della decurtazione.

L'analisi si presenta delicata e decisiva perché da essa scaturisce la reale portata dell'intero impianto della patente a crediti ed il relativo grado di incisività sulla vita aziendale. Salvo ritornare sul tema in occasione dei chiarimenti ministeriali, si anticipano alcune prime considerazioni generali.

- In primo luogo, occorrerà ricondurre puntualmente ciascuna violazione alla norma sia sostanziale sia sanzionatoria prevista nel Dlgs 81/2008 per comprendere quale sanzione viene adottata (arresto o ammenda; solo arresto; ammenda; sanzione amministrativa), poiché dalla sanzione dipende la possibilità di adottare la prescrizione obbligatoria o meno.
- Va, poi, valutata la latitudine dell'interpretazione della norma (ad es., l'omessa valutazione dei rischi è differente dalla incompleta valutazione o dalla valutazione non secondo le modalità dell'art. 29; omessa formazione e addestramento, etc.), come è stato nel caso della circolare n. 4/2021 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
- Vanno considerati alcuni profili attinenti alla coincidenza tra violazione e infortunio, ossia se un fatto può essere punito due volte con la sommatoria dei punti o meno.

Nello specifico delle singole violazioni contenute nell'allegato I-bis, si segnala quanto segue.

- Con riferimento alla decurtazione relativa al piano di emergenza ed evacuazione (**punto 2**), si fa presente che tale piano è predisposto dal datore di lavoro in caso di attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. n. 81/08 (ai sensi del DM 2 settembre 2021). Il medesimo decreto stabilisce che il piano non è previsto per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato sono, infatti, contenute nel PSC. Il soggetto che elabora tale piano è il committente, per il tramite del coordinatore in fase di progettazione. Il committente (nonché il citato coordinatore) è, però, soggetto deputato al controllo della patente, ma non al possesso della stessa, non essendo impresa che opera in cantiere.
- La violazione che riguarda esclusivamente la *“mancata installazione delle armature di sostegno”* (**punto 8**), potrebbe comportare che un'installazione insufficiente non configuri gli estremi della violazione. Su questo punto occorrerà un chiarimento.
- Nel caso di omessa vigilanza (**punto 12**), apparentemente riferita sia ad ipotesi dolose che colpose (artt. 437 e 451 cp), occorre individuare sia la norma sanzionatoria che il destinatario della stessa.
- Nel caso di omessa valutazione dei rischi di rinvenimento di ordigni bellici nei cantieri, essa opera solamente se i luoghi sono *“interessati da attività di scavo”*. Il **punto 14** non richiama interamente le condizioni di vigenza del-

- l'obbligo di valutazione, per cui occorre domandarsi sia il rapporto con la violazione più generale della omessa valutazione dei rischi sia l'operatività dell'obbligo esclusivamente nelle attività di scavo.
- Per quanto riguarda l'omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate (**punto 16**) ai sensi del Dlgs 101/2020 (protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), occorre individuare puntualmente la disposizione sanzionatoria di riferimento, per accertare il relativo regime sanzionatorio.
 - La stessa criticità riguarda la valutazione del rischio di annegamento (**punto 17**) (rientrante, come altri, tra i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato XI del Dlgs 81/2008)².
 - Per l'omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati (**punto 20**) sembrerebbe da ritenersi riferita alla formazione specifica (che, tra l'altro, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 19/2024, non esiste, in quanto la norma del DPR n. 177/2011 fa riferimento, per la formazione, all'accordo Stato-Regioni, non ancora adottato).
 - In tema di lavoro irregolare, per la violazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) del DL n. 12/2002 (**punti 21, 22 e 23**) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale trova applicazione la procedura della diffida di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004 (quindi, in caso di ottemperanza alla diffida, manca un provvedimento definitivo, per cui non è possibile adottare alcuna decurtazione del punteggio). Va, comunque, ricordato che *“le sanzioni sopra indicate non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”* (art. 3, comma 4, DL 12/2002).
 - Ancora in tema di lavoro irregolare, per la violazione dell'articolo 3, comma 3-quater del DL 12/2002 (**punto 24**) non si applica la diffida, per cui alla contestazione della violazione conseguono direttamente la notificazione (art. 14 L. n. 689/1981), il rapporto (laddove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e la ordinanza-ingiunzione (art. 18), la cui mancata opposizione (art. 22) entro 30 giorni dalla notifica determina la definitività del provvedimento, con conseguente ammissibilità della decurtazione del punteggio. Andrà chiarito il significato della locuzione *“in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23”* (il testo avrebbe dovuto prevedere, infatti, le tre ipotesi come alternative).
 - In tema di infortuni, per quanto riguarda l'infortunio che comporta l'invalidità temporanea assoluta, la disposizione prevede che l'astensione dal lavoro debba durare più di 60 giorni. Deve ritenersi che il periodo possa risultare anche dalla consecuzione di più certificati medici (**punto 25**).
 - In secondo luogo, si rileva che – in presenza di infortunio (mortale o non) – l'accertamento del nesso causale tra l'evento e la violazione delle norme sulla prevenzione è oggetto di un procedimento giudiziario, per cui la decurtazione del punteggio è sempre condizionata al passaggio in giudicato della relativa sentenza: *“si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”* (art. 324 cpc). Similmente, per l'ambito penale, *“sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”* (art. 648 cpp) (**punti 26, 27, 28**).
 - Per quanto riguarda la malattia professionale, la disposizione fa riferimento alla malattia *“derivante”* dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Dal momento che nell'allegato I-bis viene utilizzata una locuzione atecnica (differente da quella propria del DPR n. 1124/1965, art. 3 – sia per le malattie tabellate che per quelle non tabellate – e anche da quella giuridica della causalità, art. 40 cp), occorrerà attendere precisazioni, auspicando fin d'ora che si tratti di un rapporto di causalità stretto.

² Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato I bis (articolo 27)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente di cui all'articolo 27.

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessi formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organismo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	1
22	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. b) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	2
23	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. c) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	3
24	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8

segue

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Conclusioni

Il provvedimento sulla patente a crediti, nella sua versione definitiva, tiene conto di gran parte delle modifiche e integrazioni richieste da Confindustria ed ANCE. Alcune di queste, in realtà, saranno prevedibilmente contenute nei decreti attuativi richiamati dal legislatore.

Ciò nonostante, e salvo verificare il concreto funzionamento di un meccanismo assai complesso, il provvedimento resta animato da una logica più punitiva che di incremento della qualità e presenta notevoli criticità operative ed interpretative.

Le circolari esplicative ed i decreti attuativi saranno oggetto di particolare attenzione, in quanto potranno contribuire a chiarire e specificare i molti punti ancora fonte di dubbio interpretativo ed applicativo.

Ci riserviamo, quindi, di tornare sull'argomento a commento degli ulteriori interventi del Ministero del lavoro o dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Fin d'ora, anticipiamo la imminente organizzazione di webinar sullo specifico argomento della patente a crediti.

DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 132

“Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”

Si riporta di seguito l’illustrazione del decreto attuativo della disciplina della patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024.

ART. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale, i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, presentano domanda attraverso il portale dell’INL, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;
- c) possesso del DURC in corso di validità;
- d) possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo, si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, CAF).

L’accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del decreto attuativo.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del decreto attuativo. Ove non in possesso di documento equivalente, i suddetti soggetti sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’UE sono tenuti a presentare, tramite il portale, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi

	di cui all'articolo 2 del decreto attuativo. Ove non in possesso di documento equivalente, i suddetti soggetti sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 in esame informano della presentazione della domanda il RLS e il RLST entro cinque giorni dal deposito. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, salva diversa comunicazione notificata dall'INL. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008. Decorsi dodici mesi dall'adozione della revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
ART. 2 Contenuti informativi della patente	Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni: a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; c) data di rilascio e numero della patente; d) punteggio attribuito al momento del rilascio; e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008; g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008. Con provvedimento dell'INL, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle suddette informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ai RLS e ai RLST, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 (committenti ed imprese affidatarie). Le informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque, limitatamente alle informazioni relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare e ad eventuali provvedimenti definitivi da cui consegue la decurtazione, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.
ART. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente	Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

	Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra riportati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008 o all'articolo 321 del codice di procedura penale. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. L'INAIL mette a disposizione dell'INL, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.
ART. 4 Attribuzione dei crediti	Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. Tale punteggio può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 del decreto in esame fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
ART. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori	I crediti di cui al predetto articolo 4, comma 1, possono essere incrementati sulla base dei criteri di seguito riportati. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto attuativo. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al decreto attuativo, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui: a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi: 1. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA; 2. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»; 3. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 4. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione sicurezza; 5. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparati-

	vamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail; 6. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 7. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS; b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi: 1. dimensione dell'organico aziendale; 2. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022; 3. possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica; 4. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo; 5. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri; 6. riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassaedile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casseedili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico; 7. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 8. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1 sopra illustrato. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.
--	--

ART. 6
Sospensione
dell'incremento dei crediti

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis, è sospeso l'incremento relativo all'assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (articolo 5, comma 3), fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008.

Fatto salvo quanto sopra, a decorrere dal 1°ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis, l'incremento di cui al predetto articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 7
Modalità di recupero dei
crediti decurtati

Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo n. 81/2008, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST.

Per lo svolgimento di tale attività, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.

ART. 8
ulteriori disposizioni

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 eseguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Le modalità di comunicazione delle suddette informazioni sono individuate dall'INL.

INL, CIRC. N. 4/2024: PRIME INDICAZIONI

Si riporta di seguito l'illustrazione dei contenuti della circolare n. 4/2024, con cui l'INL ha fornito le prime indicazioni operative sulla patente a crediti.

RILASCIO DELLA PATENTE

1. Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

A tal proposito, l'INL ha chiarito che i soggetti tenuti al possesso della patente sono **le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri**.

Sono esclusi, invece, i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

Sono altresì escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 **a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza**.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda, l'INL ha ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE sono anch'esse tenute al possesso della patente. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'UE, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

2. Requisiti

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, l'Ispettorato ha precisato che non tutti i suddetti requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Infatti, il legislatore ha inserito, alle lett. d), e) e f), la precisazione *“nei casi previsti dalla normativa vigente”*. A titolo esemplificativo, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), l'INL ha chiarito che la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

3. Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'INL attraverso SPID personale o CIE. Al riguardo, l'INL ha comunicato che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore auto-

uomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari (ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti), alcuni requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del RSPP) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, e dal D.M. n. 132/2024, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato, concernente le ipotesi in cui quest'ultimo abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

L'INL ha comunicato che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare in esame (ossia il 23 settembre 2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo **di-chiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**.

L'INL ha precisato che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Si ricorda, pertanto, che, per operare nei cantieri temporanei o mobili dal 1 ottobre prossimo, risulta comunque necessario o essere in possesso della predetta autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

REVOCA DELLA PATENTE

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)”. Inoltre, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

L'INL ha chiarito che il provvedimento di revoca è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio l'assenza del DURC) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare. L'Ispettorato ha precisato che l'adozione del provvedimento di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla **gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente**.

Con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, l'INL ha chiarito che, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

Ai sensi del D.M. n. 132/2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'invalidità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate dall'Ispettorato, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (committente ed imprese affidatarie). Al riguardo, l'Ispettorato ha comunicato che si tratta di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 *“se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”*.

Il D.M. n. 132/2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato *“dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”*. Il provvedimento va, dunque, rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

1. Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132/2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

- *“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;*
- *“da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.*

L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’INL tant’è che, secondo il D.M., *“l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”*.

L’Ispettorato ha precisato che le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’**esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati** secondo il criterio del *“più probabile che non”*, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, l’INL ha ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una **marcata violazione dei doveri di diligenza**, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni sopra indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.

SOSPENSIONE IN CASO DI EVENTO INFORTUNISTICO MORTALE

Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che la sua adozione *“è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente mo-*

tivata". Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni sopra indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.

SOSPENSIONE IN CASO DI INABILITÀ PERMANENTE

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

Nell'ipotesi di una "irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente" non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente (ad esempio in caso di perdita di un arto) che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. Dunque, il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per "colpa grave", della durata della sospensione.

L'INL ha evidenziato che il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta maggiori caratteri di discrezionalità. Il D.M. n. 132/2024 stabilisce, infatti, che *"la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale"*.

Pertanto, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

2. Durata della sospensione

L'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente *"è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive"*. Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell'evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo, l'INL ha evidenziato la necessità di acquisire dall'INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132/2024 stabilisce che *"l'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici"*).

3. Ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il *"ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione"*.

L'Ispettorato ha precisato che tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ULTERIORI

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132/2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l'INL darà notizia sul proprio sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva", stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132/2024 ("i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito"). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce che:

- in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	3
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	5
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 4 della tabella.	8
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.	10

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;

– in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti per:

REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".	4
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	i.) 6
ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	ii.) 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.	2

– in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.	2
Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

L'INL ha precisato che, in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

DECURTAZIONE DEI CREDITI

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

L'Ispettorato ha chiarito che i provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

L'INL si è poi riservato di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.

PATENTE DOTATA DI UN PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

L'Ispettorato ha poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132/2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST.

L'INL ha informato che le modalità tecniche per l'accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.

FUSIONI E TRASFORMAZIONI DI IMPRESA

Il D.M. 132/2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Al riguardo, l'INL si è riservato di fornire ogni utile indicazione, rappresentando comunque che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare in esame.

LE FAQ DELL'INL IN MATERIA DI PATENTE A CREDITI

(aggiornamento al 15 ottobre 2024)

1

La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

2

La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3

La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

4

Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

5

Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024

l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

6 Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l'accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l'accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

7 L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

8 Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l'importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

9 Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell'INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

10 Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X". Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere che rientri nell'elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

11

I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall'Allegato II, 18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l'obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo.

12

Il committente, nell'ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell'elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'INL n. 4/2024, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

13

I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

14

Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L'art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

15

Il comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all'art. 31 dell'Allegato II. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti ^[119]

In vigore dal 1 maggio 2024

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Note:

[119] Articolo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dall'art. 32, comma 1, lett. a-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 29, comma 19, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)

(GU n.221 del 20-9-2024)

Vigente al: 1-10-2024

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...);»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che cosi' dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati»;

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Ravvisata la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Art. 2

Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione

dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Art. 3

Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o piu' lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita' permanente di uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo' essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, e' determinata tenendo conto della gravita' degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attivita' lavorativa presso il cantiere ove si e' verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Art. 4

Attribuzione dei crediti

1. Al rilascio della patente e' attribuito un punteggio di 30

crediti.

2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Art. 5

Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.

3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano

prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 6

Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7

Modalità di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: Calderone

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	10
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei	

7	lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio e' incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
	Adozione del documento di valutazione dei	

12	rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attivita' di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel	

	sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati	
	al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in	
	numero pari o inferiore a un terzo del totale	
23	degli operai in organico.	2
+--+	+-----+-----+	+-----+
	Possesso dei requisiti reputazionali valutati	
	sulla base di indici qualitativi e	
	quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche'	
	sulla base di accertamenti definitivi, che	
	esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase	
	esecutiva, il rispetto della legalita', e degli	
	obiettivi di sostenibilita' e responsabilita'	
	sociale, di cui all'articolo 109 del decreto	
24	legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
+--+	+-----+-----+	+-----+
	Certificazione del regolamento interno delle	
	societa' cooperative, ai sensi dell'articolo 6	
25	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2
+--+	+-----+-----+	+-----+

TESTO DELLA CIRCOLARE INL N. 4/2024

inl.INL.Circolari INL.R.0000004.23-09-2024



Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
segrpart.dag@giustizia.it

Alla Corte suprema di Cassazione
Segretariato generale
segretariato.cassazione@giustizia.it

alla Direzione centrale vigilanza
e sicurezza del lavoro

Alla Direzione centrale innovazione tecnologica
e pianificazione strategica

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*" – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l'altro, modificato l'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei

Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione generale

Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

www.ispettorato.gov.it

Pag. 1 di 12

o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.

Rilascio della patente

1. Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi **che operano “fisicamente” nei cantieri**.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch'esse tenute al possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un **documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, **riconosciuto secondo la legge italiana**. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Da ultimo, il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

2. Requisiti

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione *“nei casi previsti dalla normativa vigente”*. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. *infra*). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

3. Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari – ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, **sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.**

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del **documento equivalente** alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello **attestante il riconoscimento** dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo **dal 1° ottobre p.v.**

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della

pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, **utilizzando il modello allegato**, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data**.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 *"la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)"*. Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 ____ stabilisce che *"nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti **dichiarati inizialmente**, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla **gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente**. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;

- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 *“se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”*.

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato *“dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente”*. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico. **Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.**

1. Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l'adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

- *“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;*
- *“da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”*.

L'attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell'Ispettorato nazionale del lavoro tant'è che, secondo il D.M., *“l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”*.

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'**esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati** secondo il criterio del *“più probabile che non”*, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati

solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la *“colpa grave”* è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una **marcata violazione dei doveri di diligenza**, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione *“è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata”*. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l'ipotesi di una *“irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”*; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per *“colpa grave”*, della durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che *“la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale”*. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione

dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

2. Durata della sospensione

L'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente *"è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive"*.

Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell'evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall'INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che *"l'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici"*).

3. Ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il *"ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione"*. Tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (*"i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito"*). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

- in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.	10

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti per:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8

8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi** possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della	2

	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
--	------------------------------	--

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Decurtazione dei crediti

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.

N.	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5

26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura **non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Ferma restando l'ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è già di competenza di questo Ispettorato, occorre pertanto che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.

I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v.** a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Si fa riserva di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.

(segue): patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l'illecito, si ritiene che l'emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetti al competente Ispettorato territoriale. Si evidenzia la necessità, da parte dell'organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono

tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Come previsto da legislatore, inoltre, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio dell'Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Le modalità tecniche per l'accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.

Fusioni e trasformazioni di impresa

Il D.M. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Al riguardo **si fa riserva di fornire ogni utile indicazione**, anche di carattere operativo, rappresentando sin d'ora che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.



Paolo Pennesi
ISPettorato
NAZIONALE DEL
LAVORO
23.09.2024
18:28:38
GMT+02:00

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
Paolo PENNESI

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- ☐ rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- ☐ lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

La disciplina della Patente a crediti: le novità del decreto attuativo e le ulteriori istruzioni operative

Direzione Relazioni Industriali

CAMPO DI APPLICAZIONE

DAL 1 OTTOBRE POSSESSO DELLA PATENTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 81/2008 ("QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL'ALLEGATO X")

SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DELLA PATENTE SONO LE IMPRESE – NON NECESSARIAMENTE QUALIFICABILI COME IMPRESE EDILI – E I LAVORATORI AUTONOMI (COMPRESSE LE IMPRESE INDIVIDUALI SENZA LAVORATORI) CHE OPERANO «FISICAMENTE» NEI CANTIERI (CIRC. INL N. 4/2024)

ESCLUSIONE PATENTE PER IMPRESE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III A PRESCINDERE DALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (CIRC. INL N. 4/2024 E FAQ N. 2 INL)
E PER COLORO CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE (CIRC. INL N. 4/2024: AD ESEMPIO INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI ECC.)

DOCUMENTO EQUIVALENTE PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

2

FAQ n. 16

SI CHIEDE DI CHIARIRE SE È TENUTA AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI LA SOCIETÀ, ANCHE CONSORTILE, DI CUI ALL'ART. 31 DELL'ALLEGATO II. 12 DEL D. LGS. N. 36/2023, LADDOVE COSTITUITA DA IMPRESE IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III, DI CUI ALL'ART. 100, COMMA 4, DEL PREDETTO D. LGS. N. 36/2023

LE SOCIETÀ CONSORTILI QUALIFICABILI COME CONSORZI STABILI, IN QUANTO SOGGETTI DOTATI DI AUTONOMA PERSONALITÀ GIURIDICA, DISTINTA DALLE IMPRESE CONSORZIATE, SONO TENUTE A DOTARSI DELLA PATENTE A CREDITI OVVERO SONO ESONERATE IN CASO DI AUTONOMO POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA DI CATEGORIA PARI O SUPERIORE ALLA III. DIVERSAMENTE, LE SOCIETÀ CONSORTILI QUALIFICABILI COME CONSORZI ORDINARI, PUR ESSENDO AUTONOMI CENTRI DI RAPPORTI GIURIDICI, NON ESSENDO DOTATI DI AUTONOMA PERSONALITÀ GIURIDICA, ANCHE IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.36 DEL 2023, NON SONO TENUTE AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI MA SI AVVALGONO DELLA PATENTE A CREDITI OVVERO DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III IN POSSESSO DELLE IMPRESE CONSORZIATE

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

3

PERIODO TRANSITORIO

DAL 24 SETTEMBRE E FINO AL 31 OTTOBRE SARA' POSSIBILE PRESENTARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE E/O AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MEDIANTE PEC ALL'INDIRIZZO DICHIARAZIONEPATENTE@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE STESSA. TALE AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE VINCOLA L'OPERATORE A PRESENTARE L'ISTANZA ENTRO IL 31 OTTOBRE P.V.

IL PORTALE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE E' OPERATIVO DAL 1° OTTOBRE.

PER OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DAL 1° OTTOBRE, RISULTA COMUNQUE NECESSARIO O ESSERE IN POSSESSO DELLA PREDETTA AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O AVER EFFETTUATO LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE IL PORTALE.

DAL 1 NOVEMBRE P.V. NON SARA' PIU' POSSIBILE OPERARE NEI CANTIERI IN FORZA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE, MA OCCORRERA' AVER EFFETTUATO L'ISTANZA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

4

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ () il _____
in qualità di:

rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____
Data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

■ FAQ INL N. 1

È TENUTO ALL'INVIO DELLA PEC CHIUNQUE OPERI GIÀ NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AL 1° OTTOBRE

LA PEC NON È NECESSARIA PER CHI, DAL 1° OTTOBRE, HA RICHiesto LA PATENTE TRAMITE IL PORTALE INL

LA PRESENZA IN CANTIERE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DEVE ESSERE SEMPRE PRECEDUTA DALL'INVIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O DALLA RICHIESTA DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE

DAL 1 NOVEMBRE P.V. L'OPERATIVITÀ IN CANTIERE SARÀ AMMESSA ESCLUSIVAMENTE PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI CHE ABBIANO FATTO RICHIESTA DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE *(RIBADITO ANCHE NELLA FAQ N. 7)*

■ FAQ INL N. 8

SE UNA IMPRESA NON SVOLGE ALCUN LAVORO IN CANTIERE NON È TENUTA AD AVERE LA PATENTE NÉ AD INVIARE ALCUNA PEC. L'IMPORTANTE È CHE, PRIMA DI INIZIARE I LAVORI, ABBIA EFFETTUATO LA RICHIESTA DELLA PATENTE. (DAL 1° NOVEMBRE ESCLUSIVAMENTE RICHIESTA TRAMITE PORTALE)

■ FAQ INL N. 5

L'INVIO DELLA PEC NON PREVEDE IL RILASCIO DI UNA RICEVUTA, FERMA RESTANDO L'ORDINARIA RICEVUTA DI CONSEGNA E ACCETTAZIONE COLLEGATA ALLA PEC, CHE COSTITUISCE PROVA DELL'AVVENUTO INVIO.

DAL 1° NOVEMBRE SARÀ POSSIBILE OPERARE IN CANTIERE SOLO QUALORA SIA STATA EFFETTUATA LA RICHIESTA DELLA PATENTE TRAMITE IL PORTALE INL.

ENTRO IL 31 OTTOBRE ANDRÀ RINNOVATA LA RICHIESTA TRAMITE IL PORTALE INL. DAL 1° NOVEMBRE L'AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE INVIATA VIA PEC NON AVRÀ PIÙ EFFICACIA.

L'INL RACCOMANDA DI NON ASPETTARE IL 31 OTTOBRE PER EFFETTUARE LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE.

Modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi della patente e punteggio

*La patente sarà
rilasciata in
formato digitale*

■ CHI PRESENTA LA DOMANDA?

I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1 DEL TUSL PRESENTANO LA DOMANDA ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO – ATTRAVERSO SPID PERSONALE O CIE (CIRC. N. 4/2024 INL). IN CASO DI DELEGA, CON LO SPID O CIE DEL DELEGATO (FAQ N. 6)

Art. 27,
co. 1 del
TUSL

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (DI CUI ALL'ART. 89, CO. 1, LETT. A) DEL TUSL, AD ESCLUSIONE DI COLORO CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DAL LAVORATORE AUTONOMO, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO MUNITO DI DELEGA IN FORMA SCRITTA, IVI INCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 12/79 (CONSULENTI DEL LAVORO, COMMERCIALISTI, AVVOCATI E CAF)

IL SOGGETTO DELEGATO DOVRÀ DICHIARARE DI ESSERE IN POSSESSO DI DELEGA NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE LEGALE DELL'IMPRESA O DEL LAVORATORE AUTONOMO RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE. DUNQUE, È SUFFICIENTE DOTARSI DI UNA DELEGA SCRITTA (FAQ N. 9)

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

Il possesso dei requisiti dovrà risultare al momento della presentazione della domanda



Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

10

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024



ES.

✓ ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DURC	SIA A IMPRESE CHE A LAVORATORI AUTONOMI
✓ POSSESSO DEL DVR E DESIGNAZIONE RSPP	SOLO A IMPRESE
✓ OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI	SOLO IN CASO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LE QUALI SIA PREVISTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

11

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

FAQ N. 3 E N. 4

IN CASO DI AZIENDE PLURILOCALIZZATE, LADDOVE SIANO INDIVIDUABILI PIÙ DATORI DI LAVORO: IL POSSESSO DEI REQUISITI DVR E RSPP SI DEVE INTENDERE RIFERITO ALL'INTERA AZIENDA (TUTTI I DATORI DI LAVORO DOVRANNO AVER NOMINATO I RSPP E REDATTO I DVR)

LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE INERENTE LA FORMAZIONE DEVE TENER CONTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA: IN ASSENZA DEL NUOVO ASR NON POTRÀ RIGUARDARE ADEMPIMENTI CHE NON È POSSIBILE RITENERE OBBLIGATORI (AD ESEMPIO FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO)

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

12

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024

IL PORTALE, IN RELAZIONE A CIASCUNA CATEGORIA DI RICHIEDENTI E IN CONSIDERAZIONE DELLE PARTICOLARITÀ DELLE CASISTICHE, CONSENTIRÀ DI INDICARE LA «NON OBBLIGATORietà» O «L'ESENZIONE GIUSTIFICATA» DA UN DETERMINATO REQUISITO

CON RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (LETT. C) ED E)) LA DICHIARAZIONE ATTIENE ALLA CIRCOSTANZA DI ESSERE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA RELATIVA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE AI FINI DEL RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE

QUALORA LA RICHIESTA SIA EFFETTUATA DA SOGGETTI DELEGATI, GLI STESSI DOVRANNO MUNIRSI DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O DAL LAVORATORE AUTONOMO RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI, LE QUALI POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN CASO DI EVENTUALI ACCERTAMENTI (CIRC. N. 4/2024)

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

13

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

C POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ

E POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000

B ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL

D POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

F AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

14

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

ACCESSO AL PORTALE INL ATTRAVERSO MODALITÀ INFORMATICHE
CHE ASSICURINO L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ACCESSO

SUL PORTALE VIENE RILASCIATA E RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, INFORMANO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE – RLST ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO

NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA PATENTE È COMUNQUE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE NOTIFICATA DALL'INL

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

15

<https://www.ispettorato.gov.it/>

Accedi ai Portali INL

Accedi al sito istituzionale

Accedi al Sito Web per trovare i contenuti di seguito elencati

Orientamenti giuridici in ordine ai profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso circolari e note interpretative dell'INL;

contenuti informativi sull'attività ispettiva, tra cui monitoraggi e report;

comunicati ufficiali;

modulistica inerente ai servizi erogati dall'Ispettorato;

contatti e informazioni riguardo alle sedi territoriali.

Accedi al Portale dei Servizi

Accedi al Portale dei Servizi per richiedere il rilascio della Patente a Crediti

In fase di prima applicazione è comunque possibile presentare una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, **tramite PEC**, all'indirizzo:

✉ dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Eventuali **quesiti** inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all'indirizzo e-mail:

✉ PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

📄 D.M. n. 132 del 18 settembre 2024

📄 Circolare INL n. 4/2024

📄 Autocertificazione requisiti patente

📄 Istruzioni tecniche

📄 Istruzioni Patente - legale rappresentante

📄 Istruzioni Patente - delegato

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

16

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno stato NON appartenente all'UE

PRESENTAZIONE, TRAMITE IL PORTALE INL, DELL'AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (UE) O L'AVVENUTO RICONOSCIMENTO SECONDO LA LEGGE ITALIANA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (EXTRA UE)

SUL PORTALE VIENE RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE
CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

SE NON IN POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE,
SARANNO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA AI SENSI DEL COMMA 1, DICHIARANDO (PER IMPRESE UE) IL POSSESSO DI DOCUMENTI EQUIVALENTI QUALI AD ESEMPIO MODELLO A1 ANZICHÉ DEL DURC E (PER LE IMPRESE EXTRA UE) IL POSSESSO DEGLI STESSI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI ITALIANI (CIRC. N. 4/2024)

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

17

■ REVOCA DELLA PATENTE

LA PATENTE È REVOCATA NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA, DICHIARATA INIZIALMENTE (CIRC. N. 4/2024), DI UNO O PIÙ REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 ACCERTATE IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE SUCCESSIVA AL RILASCIO



IL VENIR MENO DI UNO O PIÙ REQUISITI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO (AD ES. L'ASSENZA DEL DURC) NON POTRÀ INCIDERE SULLA SUA UTILIZZABILITÀ, FERME RESTANDO LE CONSEGUENZE DI CARATTERE SANZIONATORIO O DI ALTRO TIPO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO (CIRC. N. 4/2024)

IL CONTROLLO DEI REQUISITI, A CAMPIONE, POTRÀ AVVENIRE SIA D'UFFICIO SIA IN OCCASIONE DI ACCESSI ISPETTIVI DELL'ISPETTORATO O DI ALTRI ORGANISMI DI VIGILANZA (CIRC. N. 4/2024)

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

18

■ REVOCA DELLA PATENTE

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA NON POTRÀ IN OGNI CASO PRESCINDERE DA UN CONFRONTO CON L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DELLA PATENTE E DA UNA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI DA VALUTARE (CIRC. N. 4/2024)

ES.
REQUISITO RELATIVO
ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI FORMATIVI

(CIRC. N. /2024)

PUR A FRONTE DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RITENUTA NON VERITIERA, L'INL VALUTERÀ:

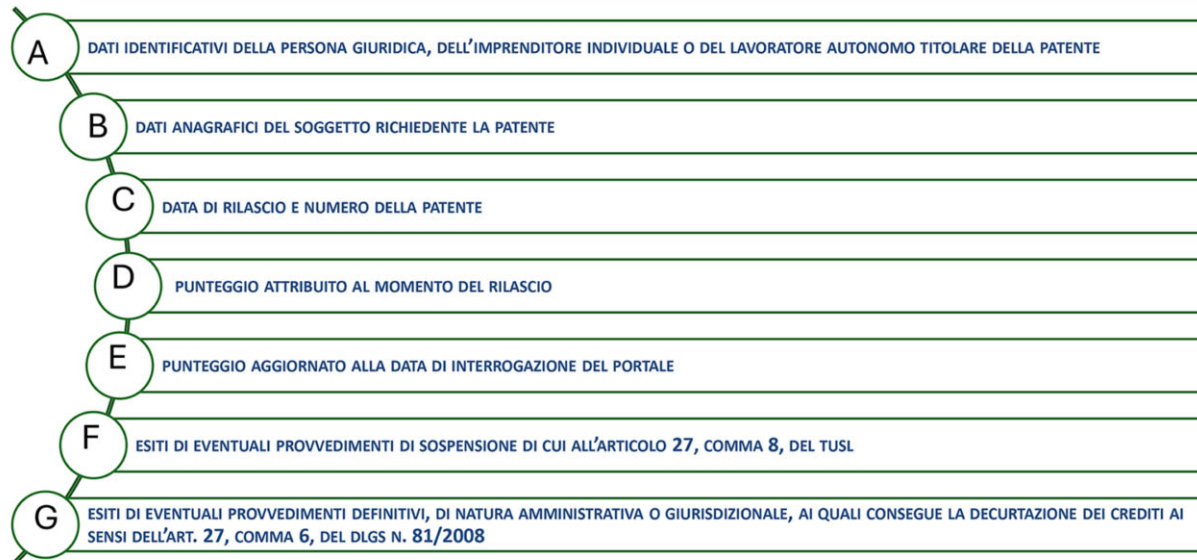
- LA GRAVITÀ DELL'OMISSIONE (DATA, AD ESEMPIO, DALLA TOTALE ASSENZA DI FORMAZIONE TENENDO CONTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA AZIENDALE);
- LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI L'EVENTUALE OMISSIONE RIGUARDI PERSONALE CHE NON SIA DESTINATO AD OPERARE IN CANTIERE (AD ESEMPIO PERSONALE AMMINISTRATIVO) O CHE L'IMPRESA ABBIA OTTEMPERATO O MENO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE AI SENSI DEL D.LGS. N. 758/1994

DECORSI 12 MESI DALLA REVOCA,
L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

19

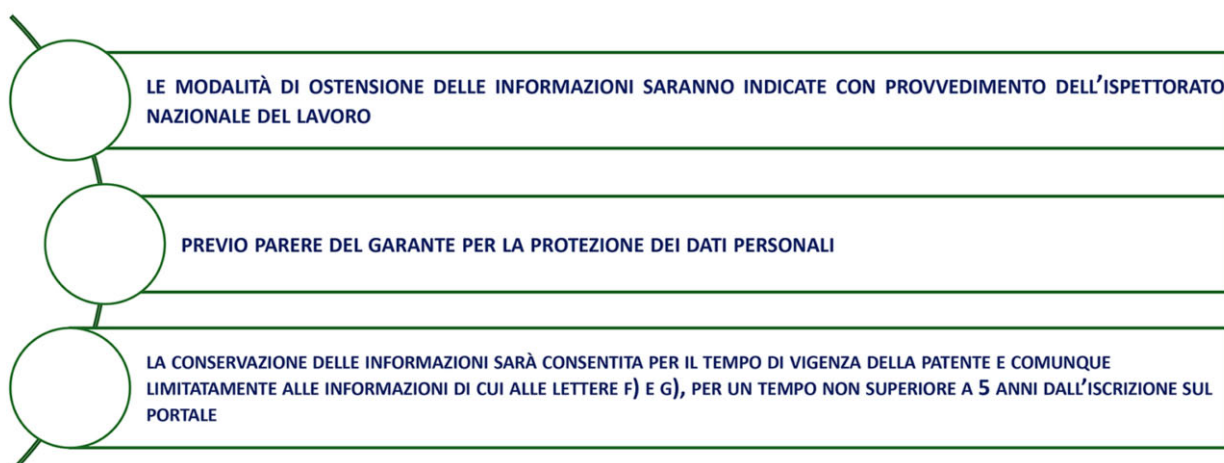
■ QUALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL PORTALE PER CIASCUNA PATENTE?



Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

20

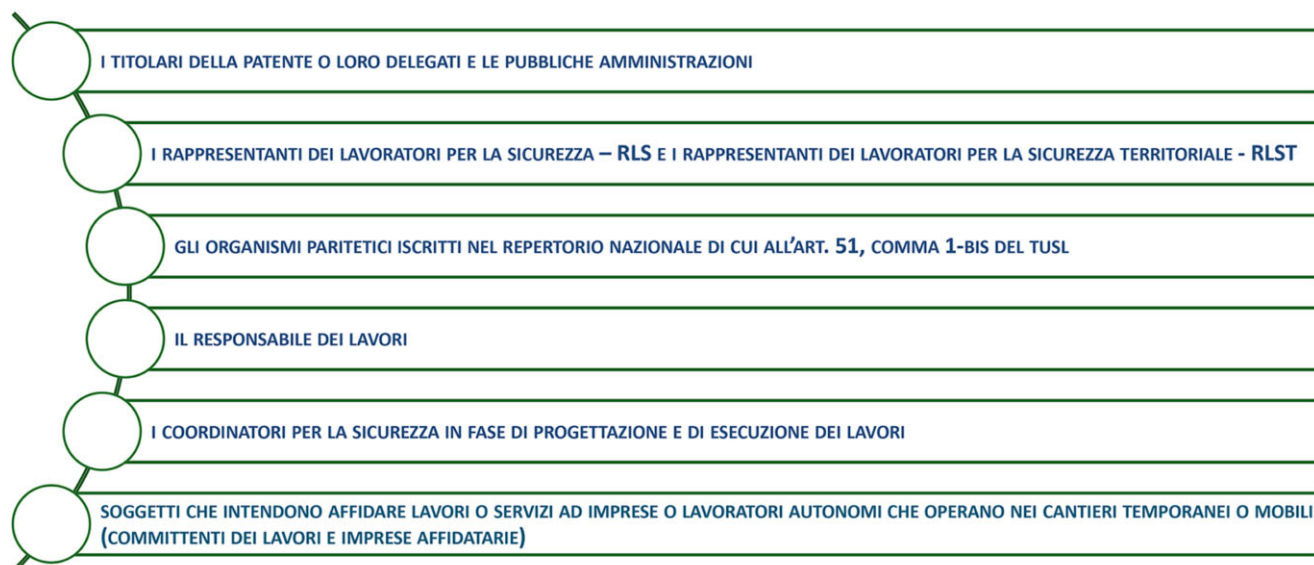
■ L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI È CONSENTITO:



Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

21

■ CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI?



Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

22

■ CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

IL COMMITTENTE VERIFICA IL POSSESSO DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI, ANCHE NEI CASI DI SUBAPPALTO, OVVERO, DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CAPO AL COMMITTENTE

TRA I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE È RICOMPRESA ANCHE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VERIFICA DELLA PATENTE

FAQ N. 12

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

23

PUNTEGGIO

INIZIALE DI 30 CREDITI

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI, LE MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI SONO DEMANDATI AD UN DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, SENTITO L'ISPettorato Nazionale del Lavoro

LE DECURTAZIONI SONO CORRELATE ALLE RISULTANZE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMANATI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI, NEI CASI E NELLE MISURE INDICATI NELL'ALLEGATO I-BIS SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, DIVENUTE DEFINITIVE
SE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ACCERTAMENTO ISPETTIVO SONO CONTESTATE PIÙ VIOLAZIONI TRA QUELLE DELL'ALLEGATO I-BIS, I CREDITI SONO DECURTATI IN MISURA NON ECCEDENTE IL DOPPIO DI QUELLA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - ART. 27, COMMA 7, TUSL

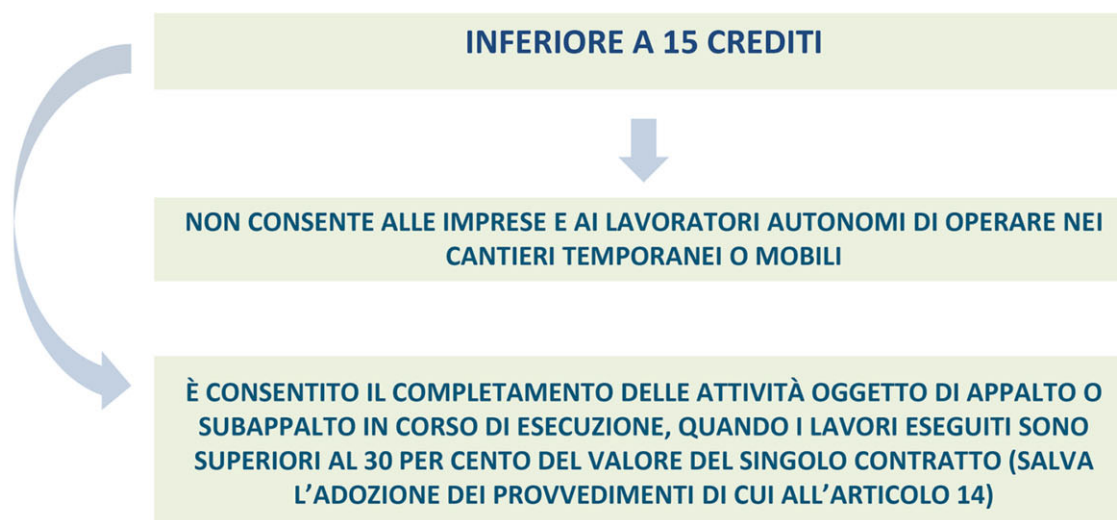
IN VIA GENERALE, LA DEFINITIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DIPENDE DALLA IMPOSSIBILITÀ DI ESPERIRE AVVERSO IL MEDESIMO GLI ORDINARI MEZZI DI IMPUGNAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE (CFR. ARTT. 324 C.P.C. E 648 C.P.P.)

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI HANNO DIVERSA NATURA IN BASE AL TIPO DI ILLECITO CHE ESSI ACCERTANO:

- LE SENTENZE DI CONDANNA SI RIFERISCONO AI REATI
- LE ORDINANZE DI INGIUNZIONE SI RIFERISCONO AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

INL, CIRC. N. 4/2024 → I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN QUESTIONE DEVONO RIGUARDARE CONDOTTE ILLECITE POSTE IN ESSERE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2024, A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE AL SOGGETTO INTERESSATO SIA STATA GIÀ RILASCIATA LA PATENTE RICHIESTA

■ PUNTEGGIO



Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

26

■ SANZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI PER UN PERIODO DI 6 MESI

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

27

Allegato I-bis

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE
1-20	VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL
21-24	LAVORO IRREGOLARE
25-28	INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
29	MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	3
3	OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2
4	OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE	3
5	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	3
6	OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	2
7	MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO	3
8	MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO	2
9	LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
10	PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

30

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
11	MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)	2
12	OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALEZIONE O DI CONTROLLO	2
13	OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMianto	1
14	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELlici INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28	3
15	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE	3
16	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101	3
17	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	2
18	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	2
19	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIIVI	3
20	OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177	1

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

31

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
21	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	1
22	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	2
23	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	3
24	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23	1

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

32

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
25	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI	5
26	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	8
27	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	15
28	INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	20
29	MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	10

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

33

Il provvedimento di sospensione della patente

Direzione Relazioni
Industriali

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - ARTICOLO 27, COMMA 8, TUSL

SE NEI CANTIERI DI CUI AL COMMA 1, ART. 27, TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DEL LAVORATORE O UN'INABILITÀ PERMANENTE, ASSOLUTA O PARZIALE, L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PUÒ SOSPENDERE, IN VIA CAUTELARE, LA PATENTE FINO A 12 MESI

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È AMMESSO RICORSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 14, TUSL

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE VIENE EMANATO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ → IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NEL DECRETO ATTUATIVO N. 132/2024

L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO ATTUATIVO DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

COMMA 1 → L'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO È L'ISPettorato DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

INL, CIRC. N. 4/2024 → IL PROVVEDIMENTO VA DUNQUE RIMESSO AL DIRETTORE DELL'ISPettorato D'AREA METROPOLITANA O ALL'ISPettorato TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RELAZIONE AL LUOGO DOVE SI È VERIFICATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.

GLI UFFICI TERRITORIALI, PRIMA DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, POSSONO CHIEDERE CHE LA DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO ESPRIMA UN PARERE, NON VINCOLANTE, SULLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO.

IPOTESI DI OBBLIGATORIETÀ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 3, COMMA 2

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È OBBLIGATORIA SE, NEI CANTIERI DI CUI ALL'ART. 27 DEL TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, ALMENO A TITOLO DI COLPA GRAVE.

È FATTA SALVA LA DIVERSA VALUTAZIONE DELL'ISPettorato ADEGUATAMENTE MOTIVATA.

INL, CIRC. N. 4/2024 → FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE, LA SOSPENSIONE È NORMALMENTE ADOTTATA, A MENO CHE DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E, QUINDI, DALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CORSO NON POSSANO DERIVARE SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO PER I LAVORATORI O PER I TERZI O COMUNQUE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

I MOTIVI CHE HANNO SUGGERITO DI NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, PUR IN PRESENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI UNA RELAZIONE AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

IL REQUISITO DELLA COLPA GRAVE

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA COLPA GRAVE È UNA FORMA DI RESPONSABILITÀ CARATTERIZZATA DA UNA **MARCATA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DILIGENZA, SPECIFICAMENTE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**. IN PARTICOLARE, IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO SOLO SE VENGONO ACCERTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ✓ PER QUANTO CONCERNE IL GRADO DI NEGLIGENZA, LA COLPA GRAVE IMPLICA UN COMPORTAMENTO CHE SI DISCOSTA NOTEVOLMENTE DA CIÒ CHE È CONSIDERATO RAGIONEVOLE E DILIGENTE;
- ✓ PER QUANTO CONCERNE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, LA COLPA GRAVE SI CONCRETIZZA NELLA VIOLAZIONE EVIDENTE E SOSTANZIALE DI SPECIFICHE NORME PREVENZIONISTICHE DA ADOTTARE;
- ✓ PER QUANTO CONCERNE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO, UN ASPETTO IMPORTANTE DELLA COLPA GRAVE È CHE IL RESPONSABILE ERA, O AVREBBE DOVUTO ESSERE, PIENAMENTE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO A CUI ESPONEVA I LAVORATORI E PERTANTO LA COLPA GRAVE SI MANIFESTA QUANDO IL SOGGETTO AGISCE (O OMETTE DI AGIRE) CON UNA COSCIENZA CHIARA DEL PERICOLO MA SENZA ADOTTARE LE SPECIFICHE MISURE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO CHE HA DETERMINATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

38

ART. 3, COMMA 2

L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA FATTISPECIE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TIENE CONTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 2700 C.C., DEI VERBALI REDATTI DAI PUBBLICI UFFICIALI INTERVENUTI SUL LUOGO E NELLE IMMEDIATEZZE DEL SINISTRO, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI

ART. 2700 C.C., EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

L'ATTO PUBBLICO FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO [221 C.P.C.], DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO DAL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA FORMATO, NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEGLI ALTRI FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

39

IPOTESI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA RESIDUALE

ART. 3, COMMA 3

NEL CASO DI INFORTUNI DA CUI DERIVA L'INABILITÀ PERMANENTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI O UNA IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE, IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, A TITOLO DI COLPA GRAVE, LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATA SE LE ESIGENZE CAUTELARI NON SONO SODDISFATTE DA:

- PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 14, TUSL
- SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321 C.P.P.

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA SOSPENSIONE DERIVANTE DA UN EVENTO INFORTUNISTICO CHE DÀ LUOGO A UNA INABILITÀ PERMANENTE NON PUÒ PRESCINDERE DA UN PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA STESSA INABILITÀ DA PARTE DELL'INAIL.

L'IPOTESI DI «IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE» FA INVECE RIFERIMENTO AI CASI IN CUI NON È INDISPENSABILE ATTENDERE IL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA INABILITÀ PERMANENTE.

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

40

PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 14, TUSL:

ADOTTATO DAGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

→ SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA, TALE PROVVEDIMENTO È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

41

SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321, C.P.P.:

QUANDO VI È PERICOLO CHE LA LIBERA DISPONIBILITÀ DI UNA COSA PERTINENTE AL REATO POSSA AGGRAVARE O PROTRARRE LE CONSEGUENZE DI ESSO O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI ALTRI REATI, A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, IL GIUDICE COMPETENTE NE DISPONE IL SEQUESTRO CON DECRETO MOTIVATO.

IL GIUDICE PUÒ ALTRESÌ DISPORRE IL SEQUESTRO DELLE COSE DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA.

ART. 3, COMMA 4

LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, COMUNQUE NON SUPERIORE A 12 MESI, È DETERMINATA TENENDO CONTO DELLA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI NONCHÉ DELLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DELLE EVENTUALI RECIDIVE.

ART. 3, COMMA 5

IN CASO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, L'INL PROVVEDE ALLA VERIFICA E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL CANTIERE OVE SI È VERIFICATA LA VIOLAZIONE.

INL, CIRC. N. 4/2024 → TALI ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE, LADDOVE POSSIBILE IN BASE ALLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, DA UN ACCERTAMENTO SULLA PERSISTENTE PRESENZA DEL CANTIERE, IN PARTICOLARE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ABBIA AVUTO UNA DURATA DI DIVERSI

ART. 3, COMMA 6

L'INAIL METTE A DISPOSIZIONE DELL'INL, IN COOPERAZIONE APPLICATIVA, OGNI INFORMAZIONE CONCERNENTE GLI EVENTI INFORTUNISTICI.

RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 27, COMMA 8, TUSL

IL RICORSO E' AMMESSO AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART. 14, COMMA 14, TUSL:

- **E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 30 GIORNI, ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IL QUALE SI PRONUNCIA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO**
- **DECORSO INUTILMENTE TALE ULTIMO TERMINE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PERDE EFFICACIA**



RICORSO DI TIPO AMMINISTRATIVO, NON GIURISDIZIONALE

I crediti della patente: incremento e recupero

CIRCOLARE INL n. 4/2024 *ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI*

LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI SARÀ POSSIBILE SOLO AD ESITO DELLE INTEGRAZIONI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI CUI DARÀ NOTIZIA L'INL, UNITAMENTE ALLE MODALITÀ OPERATIVE

I CREDITI ULTERIORI SARANNO ATTRIBUITI CON DECORRENZA «RETROATTIVA», STANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SE IL REQUISITO È CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I CREDITI ULTERIORI SARANNO INVECE ATTRIBUITI MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE

Al rilascio della patente, viene attribuito un punteggio di 30 crediti.

**Il punteggio può essere incrementato,
FINO ALLA SOGLIA MASSIMA DI 100 CREDITI COMPLESSIVI,
con l'attribuzione dei seguenti CREDITI ULTERIORI:**

- ✓ **per STORICITA' DELL'AZIENDA: fino a 10 crediti al rilascio della patente;**
- ✓ **per ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO: fino a 20 crediti;**
- ✓ **per ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE: fino a 40 crediti, di cui fino a 30 per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 per interventi in altri ambiti.**

STORICITA' DELL'AZIENDA

**Fino a 10 CREDITI attribuiti AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA**

ISCRIZIONE ALLA CCIAA	CREDITI
Da 5 a 10 anni	3
Da 11 a 15 anni	5
Da 16 a 20 anni	8
Oltre 20 anni	10

ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti (anno 2024 → anno 2064)

Nel caso di contestazione di una o più violazioni di cui all'Allegato I bis, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione (ove proposta)

Fa eccezione il caso in cui, dopo l'accertamento, sia conseguita l'asseverazione del MOG rilasciata dall'Organismo Paritetico

Nel caso di provvedimento definitivo per una o più violazioni dell'Allegato I bis, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento stesso

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 30 CREDITI attribuiti per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 4 lett. a DM), tra i quali:

REQUISITO	CREDITI
Certificazione UNI EN ISO 45001 (SGSL)	5
Asseverazione MOG (secondo norma UNI 11751-1) da parte di Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	4
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, <u>ulteriore a quella obbligatoria</u> (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell'arco di 3 anni)	6
Formazione di cui sopra che coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati	8 (= 6+2)

REQUISITO	CREDITI
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza , sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 TUSL, anche con l'azienda per la singola opera, ovvero con l'Inail:	
compresi fra 5.000 e 25.000 euro	1
compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro	3
superiori a 50.000 euro	6
Possesso, da parte del Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato), di certificazione attestante la partecipazione all'addestramento/formazione pratica, specifica in materia di sicurezza, erogata in cantiere ai propri dipendenti	3
Adozione del DVR anche nei casi in cui sia possibile adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 29 commi 6 e 6 bis del TUSL	3
Almeno 2 visite in cantiere del medico competente , affiancato da RLS o RLST	2

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

51

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 10 CREDITI attribuiti in ambiti diversi da quello della salute e sicurezza (art. 5 co. 4 lett. b DM), tra i quali:

REQUISITO	CREDITI
Dimensione dell'organico aziendale (si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore):	
imprese che occupano fino a 15 dipendenti	1
imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	2
imprese che occupano più di 50 dipendenti	4

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

52

... continua

REQUISITO	CREDITI
Attestazione di qualificazione SOA in classifica I	1
Attestazione di qualificazione SOA in classifica II	2
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato)	2
Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del d. lgs. n. 276/2003	2
Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	2
Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri	2

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

53

... continua

REQUISITO	CREDITI
Riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai di 1° livello (in forza da oltre 18 mesi) in numero non superiore a un terzo del totale degli operai in organico	2
Possesso dei requisiti reputazionali (valutati in base a indici, qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché in base ad accertamenti definitivi) che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 6 legge n. 142/2001)	2

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

54

Tempi e modalità di attribuzione dei crediti ulteriori



Al momento di presentazione della domanda per il rilascio della patente, se già si possiede il relativo requisito



Mediante aggiornamento del punteggio della patente, se il requisito viene conseguito dopo la data di presentazione della domanda (trasmissione in via telematica della relativa documentazione)

Per i requisiti costituiti da CERTIFICAZIONI CON VALENZA PERIODICA, l'eventuale PERDITA del requisito comporta la SOTTRAZIONE dei relativi crediti

MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una COMMISSIONE TERRITORIALE composta da rappresentanti di INL e INAIL (invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST), tenuto conto di:

- ✓ adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere (o nei cantieri) in cui si è verificata la violazione stessa;
- ✓ eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'art. 5 co. 4 lett. a) del DM.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

**FUSIONE, ANCHE PER
INCORPORAZIONE, DELL'IMPRESA**



Alla persona giuridica risultante dalla fusione viene accreditato il punteggio della società titolare della patente **recante il maggior numero di crediti** (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

**TRASFORMAZIONI SOCIETARIE DI CUI
AGLI ARTT. 2500 E SS. DEL CODICE
CIVILE O CONFERIMENTO D'AZIENDA
IN SOCIETA' DA PARTE
DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**



Il nuovo soggetto giuridico **conserva il punteggio** della patente del soggetto trasformato o conferente (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

Ulteriori FAQ dell'INL

ULTERIORI FAQ ALLA DATA DEL 15 OTTOBRE

IMPRESE CHE EFFETTUANO LAVORI E SERVIZI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AGRARIA E FORESTALE, IMBOSCHIMENTO, CREAZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE (DA PARTE DI IMPRESE NON AGRICOLE), POTATURE, PIANTUMAZIONI ECC SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA SULLA PATENTE A CREDITI? SE OLTRE ALLE CITATE ATTIVITÀ SI EFFETTUANO LAVORI QUALI POSA IN OPERA DI UN PERIMETRO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO DI UN'AIUOLA O LA COSTRUZIONE DI UN MURETTO O RECINZIONE DI CONFINO, SI RIENTRA NEL REGIME DELLA PATENTE A CREDITI?



FAQ N. 10

Laddove le imprese in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del TUSL, saranno tenute al possesso della patente.

Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente

I CODICI ATECO (74.90.99 E 72.20.00) CONFIGURANO IL LAVORO DI ARCHEOLOGO COME INTELLETTUALE SEBBENE SIA UNA FIGURA OPERATIVA IN CANTIERE, SOPRATTUTTO IN CASI DI RINVENIMENTI.

SI CHIEDE PERTANTO SE LA LORO ATTIVITÀ POSSA ESSERE CONSIDERATA COME "PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE" AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 81/2008 E QUINDI ESONERATA DAL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI. QUALORA, INVECE, VI SIA L'OBLIGO DELLA PATENTE A CREDITI, DAL MOMENTO CHE PER OTTENERE LA PATENTE È NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALLA CCIA E DAL MOMENTO CHE GLI ARCHEOLOGI NON HANNO L'OBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CCIA, COME POSSONO OTTENERE LA PATENTE A CREDITI PER ACCEDERE AL CANTIERE?



FAQ N. 11

Gli archeologi "operano" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del TUSL e pertanto devono essere in possesso della patente.

Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo

ULTERIORI FAQ ALLA DATA DEL 15 OTTOBRE

I CANTIERI NAVALI (DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI) SONO SOGGETTI ALLA NORMATIVA SULLA PATENTE A CREDITI?



FAQ N. 13

In generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

LE AZIENDE CHE OPERANO NEI CANTIERI DI IMPIANTISTICA TELEFONICA PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI LINEE TELEFONICHE E INTERNET (FIBRA OTTICA) SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA SULLA PATENTE A CREDITI?



FAQ N. 14

L'art. 88, comma 2, lett. g-bis), del TUSL prevede l'esclusione del Titolo IV "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X". Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

60

ULTERIORI FAQ ALLA DATA DEL 15 OTTOBRE

IL COMMA 1 DELL'ART. 27 DEL D. LGS. N. 81/2008 ESCLUDE IL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE. SI CHIEDE SE LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DI MATERIALI EFFETTUATI CON L'AUSILIO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (ES. BENNE, FORCHE, PINZE, ETC.) RIENTRI NEL CONCETTO DI "MERA FORNITURA"



FAQ N. 15

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti

Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

61

TUTTI I DOCUMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA PATENTE A CREDITI SONO RIPORTATI
NELLA SEZIONE “LAVORO, WELFARE E SICUREZZA” DEL PORTALE DELL’ANCE
www.ance.it

